



Malattia professionale e rendita Inail: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 23/04/2019

Malattia professionale, infortunio sul lavoro e diritto alla rendita Inail; perdita della capacità lavorativa; menomazione preesistente; termine triennale di prescrizione.

In quali casi la **malattia professionale** non è indennizzabile? Qual è la soglia minima



di inabilità permanente? Che succede se la malattia professionale aggrava una menomazione preesistente? Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze sulla malattia professionale e sulla **rendita Inail**.

Assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali

In tema di assicurazione obbligatoria contro le **malattie professionali**, il termine triennale di cui all'art. 112 del d.P.R. n.1124 del 1965 si applica anche alla **domanda** di revisione della rendita Inail già concessa, atteso che essa rappresenta la prosecuzione della iniziale richiesta di riconoscimento della **rendita per malattia professionale** con una certa percentuale e che, inoltre, si fonda sulla medesima "ratio" che giustifica la previsione di un termine breve di prescrizione, la quale risiede nella necessità di un accertamento precoce delle circostanze di fatto necessarie per l'insorgenza del diritto o della sua misura.

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26817

Infortunio o malattia professionale: si aggrava una menomazione preesistente

In tema di **tutela Inail**, ove l'assicurato, dopo l'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000, subisca un infortunio o sia affetto da una malattia professionale che aggravi una **menomazione preesistente**, determinata da uno o più eventi lesivi già indennizzati in rendita o in capitale secondo la previgente disciplina, il nuovo grado di menomazione andrà valutato, secondo il principio di non unificazione dei postumi che ispira il comma 6, seconda parte, del citato art. 13, senza tener conto delle preesistenze, né se il nuovo danno sia concorrente, coesistente o riguardi lo stesso apparato inciso dalla precedente menomazione, con conseguente erogazione di due autonome prestazioni.

Cassazione civile sez. lav., 13/03/2018, n.6048

Danno differenziale: qual è l'importo della rendita Inail?

In tema di **danno cd. differenziale**, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo, dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della **rendita Inail**, anche se l'istituto assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto



l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del 1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita "liquidata a norma", implicando, quindi, la sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai fini del calcolo del differenziale.

Diversamente opinando, il **lavoratore** locupleterebbe somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché, anche in caso di **responsabilità penale**, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per l'eccedenza, né all'Inail, che può agire in regresso solo per le somme versate; inoltre, la mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che non abbia denunciato l'infortunio, o la **malattia**, o abbia lasciato prescrivere l'azione.

[Cassazione civile sez. lav., 31/05/2017, n.13819](#)

Mancato raggiungimento della soglia minima di inabilità permanente

In caso di malattia professionale non indennizzabile per il mancato raggiungimento della **soglia minima di inabilità permanente**, pari al 6 per cento, il giudice non può emanare una pronuncia di mero accertamento, perché essa avrebbe ad oggetto soltanto uno degli elementi costitutivi del diritto alla rendita non suscettibile di autonomo accertamento, dovendosi, peraltro, riconoscere, ove una siffatta positiva declaratoria sia stata comunque adottata, l'interesse dell'Inail ad impugnare e rimuovere la sentenza di primo grado, emessa "contra legem", contenente una statuizione che riguarda, in ogni caso, l'Istituto, e ciò a prescindere dal contenuto immediatamente lesivo della stessa.

[Cassazione civile sez. lav., 16/07/2015, n.14961](#)

Prescrizione del diritto alla rendita Inail

Il termine triennale di **prescrizione del diritto** alla rendita Inail, previsto dall'art. 112 t.u. 30 giugno 1965 n. 1124, nel caso di malattia professionale, decorre dal momento in cui l'esistenza della malattia, la sua origine professionale e il suo **grado invalidante** siano desumibili da eventi oggettivi ed esterni alla persona dell'assicurato.

[**Cassazione civile sez. lav., 06/08/2014, n.17700**](#)

Nuovo evento lesivo infradecennale e rendita Inail



In materia di **infortunio** o **malattia professionale**, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel testo risultante all'esito di Corte cost. n. 318 del 1989, nella parte in cui prevede che, ove al lavoratore, già titolare di rendita per un **pregresso infortunio**, sia occorso un nuovo infortunio od una nuova malattia professionale e sia trascorso più di un decennio dal precedente evento, l'Inail non possa costituire una rendita unica in misura inferiore a quella erogata e già consolidata, non essendovi **disparità di trattamento** rispetto al caso in cui il lavoratore, titolare di rendita da infortunio, diventi, in ragione di un nuovo evento lesivo infradecennale, beneficiario di una rendita unica suscettibile di successiva revisione ancorché siano decorsi più di dieci anni dal primo infortunio, trattandosi di benefici fondati su presupposti di fatto diversi, per cui resta giustificato il diverso trattamento giuridico.

Cassazione civile sez. lav., 27/09/2013, n.22262

Modifica della rendita per inabilità

In tema di **modificazione**, totale o parziale, della **rendita per inabilità** conseguente a infortunio o malattia professionale, la qualificazione della modificazione operata dall'Inail quale rettifica o revisione non è determinata dal "nomen juris" imposto dal provvedimento amministrativo, né dal risultato dell'**accertamento** emerso dal giudizio su di esso, ma deve essere preminentemente fondata sull'effettiva volontà che sorregge l'atto, distinguendo se sia finalizzato a correggere l'iniziale riconoscimento per emendarlo dall'errore da cui era affetto (nel qual caso si ha rettifica), ovvero ad adeguarlo all'intervenuto mutamento delle condizioni dell'**attitudine lavorativa** (ove si ha revisione), restando sottoposte le due fattispecie a differente disciplina relativa a criteri, metodi e strumenti del suo accertamento e a decorrenza del termine di esercizio della relativa facoltà.

Cassazione civile sez. lav., 16/09/2013, n.21082

Tutela garantita dall'Inail: cosa copre?

In tema di malattie professionali, la **tutela** garantita dall'Inail non copre soltanto il rischio specifico della **lavorazione**, ma si estende anche al rischio specifico improprio e al rischio ambientale. Infatti, la nozione di malattia professionale assicurata, ai sensi dell'art. 3 d.P.R. n. 1124 del 1965, concerne qualsiasi rischio connesso al lavoro, anche se non si tratta di rischio specifico e diretto della lavorazione.

Ne consegue che, ai fini della rendita, è necessario accertare il collegamento causale



della **patologia** con il **rapporto di lavoro**, essendo esclusa la copertura assicurativa obbligatoria in relazione alle patologie che non siano legate causalmente al rapporto di lavoro ma siano sopravvenute, per fatti sostanzialmente personali, mentre era in corso il rapporto.

Corte appello Venezia sez. lav., 20/05/2013, n.109

Invalidità permanente del dipendente per causa di servizio e rendita vitalizia

L'art. 11, d.P.R. 1 giugno 1979 n. 191, nella parte in cui dispone che l'**ente locale** deve liquidare una **rendita vitalizia** al proprio dipendente divenuto permanentemente invalido per causa di servizio, non ha inteso istituire una nuova **prestazione previdenziale**, che è compito che l'art. 38 cost. riserva in via esclusiva al legislatore statale, ma solo estendere ai dipendenti di enti locali, non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro gestiti dall'Inail, la disciplina in tema di equo indennizzo già dettata per i dipendenti civili dello Stato.

Ne consegue che va escluso il **cumulo** fra **rendita vitalizia** per **infortunio sul lavoro** o **malattia professionale** ed **equo indennizzo** e che la lettura sopra indicata della disposizione in esame impone di riconoscere la spettanza agli interessati della sola seconda forma di tutela.

In coerenza con tale esegesi dell'art. 11, d.P.R. n. 191 del 1979, che esclude la stessa potestà degli enti locali di regolare ed erogare il beneficio della rendita vitalizia sulla base del decisivo rilievo della riserva costituzionale allo Stato della disciplina normativa e della gestione degli istituti di previdenza ed assicurazione obbligatori per gli infortuni e le invalidità per causa di servizio, deve riconoscersi natura meramente interpretativa alla disposizione di cui all'art. 66, d.P.R. n. 268 del 1987 che, laddove ha provveduto ad abrogare le disposizioni in materia di rendita vitalizia, va intesa come meramente ricognitiva dell'insussistenza da sempre del potere degli enti locali di concedere quel beneficio.

TAR Napoli, (Campania) sez. V, 13/06/2012, n.2804

Esiti di un infortunio o di una malattia professionale: sussiste il diritto ad un'indennità giornaliera?

In tema di **assicurazioni** contro gli infortuni sul lavoro, qualora si aggravino,



determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per **inabilità permanente parziale**, non sussiste il diritto ad una indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi, mentre eventuali ricadute nella malattia o riacutizzazioni degli esiti dell'infortunio, che determinino l'impossibilità temporanea di attendere al lavoro, possono essere prese in considerazione ove aggravino stabilmente la condizione del lavoratore, in sede di revisione della rendita di inabilità, ex art. 83 del d.P.R. n. 1124 del 1965, restando pur sempre salva la tutela del lavoratore predisposta in via generale dall'art. 2110 c.c. a mezzo delle **prestazioni** per **malattia** a carico dell'Inps.

(Nella specie, la S.C. ha osservato che la corresponsione di una integrazione della rendita di inabilità fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea assoluta è dovuta solo se sussistono le condizioni previste dall'art. 89 del d.P.R. n. 1124 del 1965, e cioè se l'infortunato debba sottoporsi a speciali **cure mediche** e chirurgiche disposte dall'Inail in quanto ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa).

Cassazione civile sez. lav., 20/12/2011, n.27676

Equo indennizzo e rendita per malattia professionale: differenze

In tema di **dipendenti postali**, l'equo indennizzo e la rendita per malattia professionale di cui al d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, hanno finalità differenti, essendo diretto il primo a indennizzare la perdita della integrità fisica e la seconda la perdita della capacità lavorativa, e, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 53, comma 7, l. 27 dicembre 1997 n. 449, sono prestazioni attribuite alla competenza di amministrazioni diverse (l'amministrazione postale per il primo e l'Inail per la seconda), senza che sia possibile l'astensione di tale **competenza** dall'uno all'altro dei predetti enti.

Cassazione civile sez. lav., 23/11/2010, n.23674

Note:

Autore immagine: Malattia professionale Inail di [GoneWithTheWind](#)